

COMUNE DI TERME VIGLIATORE

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 Marzo 2025
ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 4 del 5 maggio 2025

OGGETTO: Atto di indirizzo per la gestione degli atti finalizzati alla rilevazione della massa passiva e per la separata amministrazione dei fondi vincolati

L'anno duemilaventicinque il giorno cinque del mese di Maggio, alle ore 12.00 nella Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Terme Vigliatore nelle persone dei Sigg.:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Dr. Lucio Catania	Presidente	X	
Dr.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
Dr. Antonio Coppolino	Componente	X	

e con la partecipazione della Sig.ra Maria Presti, nella qualità di segretario verbalizzante,

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

PREMESSO CHE:

- il Comune di Terme Vigliatore, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24 dicembre 2024, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. in data 14 Marzo 2025 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione, nelle seguenti date:
 - o Dr Lucio Catania, tramite Pec del 24/03/2025;
 - o Dr.ssa Maria Leopardi, *brevi manu* il 21/03/2025;
 - o Dr Antonio Coppolino, *brevi manu* in data 21/03/2025.
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la Commissione straordinaria di liquidazione in data 31 marzo 2025 si è regolarmente insediata presso il Comune di Terme Vigliatore eleggendo quale presidente il Dr. Lucio Catania.
- con deliberazione n. 2 del 31/03/2025 è stato dato avviso in ordine all'avvio della procedura di rilevazione delle passività, con invito ai creditori, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, a presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

VISTI:

- l'articolo 252, comma 4 del TUEL, in base al quale l'Organo straordinario di liquidazione

ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

- l'art. 254, comma 3 del TUEL, secondo il quale nel piano di rilevazione della massa passiva sono compresi:

a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all' art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell' ipotesi di bilancio riequilibrato;

b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell' art. 248, comma 2;

c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall' Organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;

- l'art. 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche ed integrazioni, che, introducendo una limitata deroga all'art. 255, comma 10 del TUEL, affida alla competenza dell' Organo straordinario di liquidazione dei comuni in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata, lasciando inalterate le disposizioni in merito alla gestione dei mutui passivi;

- l'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160 ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall' art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n, 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario di liquidazione con gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell' Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

TENUTO CONTO dell'atto di orientamento emanato in data 26 ottobre 2018 dall' Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli enti locali, ex art. 154, comma 2, D. Lgs. n. 267/00, sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario;

RILEVATO che la disposizione dell'art. 255 del TUEL, rubricato "Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento" (che stabiliva, al comma 10, che: "*Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206*") è stata oggetto di deroga per i Comuni e le Province in stato di dissesto finanziario prevista dall'art. 2 bis d.l. 24 giugno 2016, n. 113 (conv. con legge 7 agosto 2016, n. 160), poi modificato dall'art. 36, comma 2, d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. con legge 21 giugno 2017, n. 96), sia la delibera della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2017/QMIG L'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito - con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160 ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall' art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n, 267, per i Comuni e per le Province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario di liquidazione con gestione separata,



nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell' Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

PRECISATO che ai sensi del comma 2° dell'art. 2 bis del D.L. 24/6/2016, n. 113 ("Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", come convertito in L. 7 agosto 2016, n. 160, successivamente modificato dal D.L. n. 50/2017) l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, "è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione"; quindi la stessa amministrazione costituisce attività separata nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione;

RILEVATO che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con il parere n. 31/SEZAUT/2015/INPR ha avuto modo di precisare che *"In sostanza la specifica destinazione delle risorse costituisce una sorta di "condizione" che è apposta all'utilizzo delle stesse in funzione di garanzia del raggiungimento della finalità pubblica programmata, con finanziamento della spesa da parte di un soggetto terzo, o con modalità governate dalle rigide regole dell'indebitamento"*.

RILEVATO che la delibera della Corte dei conti della Lombardia n. 282/2012/PRSE ha rilevato come la destinazione rilevante ai fini dell'art. 195 non può essere generica, ma deve essere, come risulta dalla lettera della norma, "specificata" nonché derivante da apposite disposizioni di legge o regolamentari che consentono di derivarne, a fini contabili, una simile qualificazione. La specifica destinazione, infatti, è la risultante di due elementi: a) l'etero destinazione; b) il collegamento diretto tra fonte e spesa da effettuare. Quanto al primo elemento, ci si riferisce alla circostanza che la destinazione deve avere fondamento in disposizioni normative di legge o regolamentari. Quanto al secondo, il vincolo rilevante ai fini della gestione di cassa e dei limiti stabiliti dall'art. 195, deve essere tale da tradursi in un legame specifico tra la fonte di finanziamento e le specifiche opere o finalità, tant'è che la mancata realizzazione della spesa nei termini previsti può comportare, per l'ente locale, un dovere di restituzione

RITENUTO opportuno definire in termini generali le linee guida che dovranno essere seguite dagli Uffici dell'Ente per il corretto ed ordinato svolgimento degli adempimenti istruttori riguardanti l'ammissione delle istanze dei creditori a massa passiva, nonché le "domande di pagamento" a valere su gestioni vincolate;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

approvare il seguente atto di indirizzo, cui gli Uffici del Comune sono tenuti ad uniformarsi:

- le istanze di ammissione a massa passiva, presentate dai creditori e registrate in ordine cronologico al protocollo dell'OSL, dovranno essere – su richiesta della Commissione - prioritariamente e tempestivamente riscontrate agli atti della Ragioneria Generale, al fine di verificare se sussistano le determinate di liquidazione già adottate dai competenti Uffici, idonee a verificare la certezza, la liquidità ed esigibilità dei crediti medesimi.
- In caso di riscontro negativo, le istanze di cui sopra saranno inviate, a cura della

Ragioneria generale, ai Responsabili degli uffici che, per quanto attiene ai debiti di bilancio, avranno cura di perfezionare il prescritto iter amministrativo finalizzato alla liquidazione del credito; a tal fine la relativa attività sarà svolta avvalendosi di apposita scheda di rilevazione "allegato A" che dovrà essere debitamente e tempestivamente compilata e sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente e restituita in uno alla documentazione giustificativa, comunque non oltre il termine di giorni 30 dalla richiesta, ai sensi dell'art. 254, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

- Dare atto che analogo procedimento amministrativo dovrà essere seguito ai fini della rilevazione dei debiti fuori bilancio, per i quali dovrà essere compilata e sottoscritta apposita scheda come da "allegato B".
- Dare, altresì, atto che le istanze di pagamento di crediti relativi ai fondi a gestione vincolata dovranno essere istruite con le medesime modalità - precisando nella scheda di rilevazione "allegato C", l'esistenza del vincolo, i capitoli di entrata e di spesa, l'atto da cui deriva il vincolo - e dovranno essere corredate da formale determina di liquidazione e dettagliato resoconto.
- Precisare che, per le istanze di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dal Comune e disponibili sull'apposito conto del Tesoriere comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, previa verifica della documentazione giustificativa della spesa, potrà autorizzare, su specifica richiesta, l'emissione del relativo mandato con prelievo dall'apposita contabilità.
- Precisare, altresì, che qualora si tratti di una specifica e determinata istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondono residui attivi da riscuotere previa rendicontazione della spesa a soggetti terzi, l'Organo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo, potrà autorizzare l'emissione di ordinativo di pagamento con onere per il competente ufficio di procedere alla rendicontazione e riscossione del credito.
- Dare atto, infine, che in presenza di un'istanza di pagamento di un credito di gestione vincolata con impegno di spesa cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dall'Ente e disponibili in cassa e/o residui attivi non riscossi, ma di importo complessivamente inferiore ai residui passivi registrati sullo specifico fondo a gestione vincolata, l'Organismo straordinario di liquidazione potrà autorizzare la spesa, previa verifica dei presupposti giuridici e nei limiti delle risorse effettivamente accertate ed acquisite.
- Dare, altresì, atto che per quanto attiene i crediti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, l'Ufficio del personale, previe istanze dei dipendenti interessati, ricomprese in appositi provvedimenti/atti assunti dai rispettivi Responsabili, è tenuto a formalizzare apposita richiesta per l'inserimento a massa passiva, dei crediti pregressi derivanti da legge, da Contratti collettivi nazionali di lavoro e/o Contratti decentrati di lavoro, con corredo di documentazione giustificativa



debitamente verificata in ordine alla effettiva sussistenza del credito con indicazione degli importi, e relative causali, comprendenti oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali sia diretti che riflessi.

La presente deliberazione sarà pubblicata per 15 giorni all'interno della sezione OSL sul sito istituzionale del Comune di Terme Vigliatore, a cura dell'Ufficio di Segreteria.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378.

Letto, approvato e sottoscritto


Il Segretario verbalizzante

(Sig.ra Maria Presti)



La Commissione Straordinaria di Liquidazione


Dr. Lucio Catania



Dott.ssa Maria Leopardi



Dr. Antonio Coppolino



COMUNE DI TERME VIGLIATORE (ME)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2025
ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267

Deliberazione n. 4 del 5 maggio 2025
Allegato "A"

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI DEBITI DI BILANCIO

1. Creditore: _____;
2. Oggetto dell'obbligazione: _____
_____;
3. Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (n. e data fattura e/o altra documentazione probatoria): _____
_____;
4. Data/anno in cui è sorto il debito: _____;
5. Importo lordo del debito: _____, di cui capitale: _____,
interessi: _____, altri oneri accessori: _____;
6. Causa e fine pubblico conseguiti: _____
_____;
7. Cap.di bilancio e anno di riferimento _____;

Sulla base di documentazione acquisita agli atti, **si attesta che** il lavoro, la fornitura o il servizio è stato/a regolarmente eseguito/a.

Si dichiara, sotto la propria responsabilità:

- a) Che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità;
- b) Il parziale pagamento del lavoro, della fornitura, del servizio per l'importo di _____;
- c) Il mancato pagamento del lavoro, della fornitura, del servizio;
- d) Che il lavoro/opera pubblica/fornitura, è stato regolarmente acquisito/a al patrimonio dell'Ente;
- e) Che la prestazione rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'Ente Locale e della quale l'Ente ha tratto utilità ed arricchimento;
- f) Che sulla base di riscontri tecnico – contabili i prezzi sono da ritenersi congrui (1)(2);
- g) Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e segg. del c.c.

Terme Vigliatore, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(_____)



COMUNE DI TERME VIGLIATORE

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2025
ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267

Deliberazione n. 4 del 5 maggio 2025
Allegato "B"

SCHEDA PER ACCERTAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

1. Creditore: _____;
2. Oggetto dell'obbligazione: _____
_____;
3. Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (n. e data fattura e/o altra documentazione probatoria): _____;
4. Data/anno in cui è sorto il debito: _____;
5. Importo lordo del debito: _____, di cui capitale: _____,
interessi: _____, altri oneri accessori: _____;
6. Causa e fine pubblico conseguiti: _____
_____;
7. Motivo per il quale non è stato adottato il provvedimento di
impegno: _____;

Per conoscenza diretta o sulla base di documentazione acquisita agli atti, **si attesta che** il lavoro, la fornitura o il servizio è stato/a regolarmente eseguito/a.

Si dichiara, sotto la propria responsabilità:

- Che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità;
- Il parziale pagamento del lavoro, della fornitura, del servizio per l'importo di _____;
- Il mancato pagamento del lavoro, della fornitura, del servizio;
- Che il lavoro/opera pubblica/fornitura, è stato regolarmente acquisito/a al patrimonio dell'Ente;
- Che la prestazione rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'Ente Locale e della quale l'Ente ha tratto utilità ed arricchimento;
- Che sulla base di riscontri tecnico - contabili i prezzi sono da ritenersi congrui (1)(2);
- Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e segg. del c.c.
- Che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi.

Terme Vigliatore, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(_____)

COMUNE DI TERME VIGLIATORE

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2025
ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267

Deliberazione n. 4 del 5 maggio 2025

Allegato "C"

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI DEBITI DA GESTIONE VINCOLATA

- 1.Creditore: _____ ;
2.Oggetto dell'obbligazione: _____

3.Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (n. e data fattura e/o altra documentazione probatoria): _____ ;
4.Data/anno in cui è sorto il debito: _____ ;
5.Importo lordo del debito: _____, di cui capitale: _____, interessi: _____, altri oneri accessori: _____ ;
6.Causa e fine pubblico conseguiti: _____

7.Cap.di entrata _____ Cap. di spesa _____ Esercizio finanziario anno _____ ;
8.Esistenza del vincolo _____ Provvedimento/atto da cui deriva il vincolo _____
Documenti allegati: _____ ;

Sulla base di documentazione acquisita agli atti, **si attesta che** il lavoro, la fornitura o il servizio è stato/a regolarmente eseguito/a.

Si dichiara, sotto la propria responsabilità:

- Che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità;
- Il parziale pagamento del lavoro, della fornitura, del servizio per l'importo di _____ ;
- Il mancato pagamento del lavoro, della fornitura, del servizio;
- Che il lavoro/opera pubblica/fornitura, è stato regolarmente acquisito/a al patrimonio dell'Ente;
- Che la prestazione rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'Ente Locale e della quale l'Ente ha tratto utilità ed arricchimento;
- Che sulla base di riscontri tecnico – contabili i prezzi sono da ritenersi congrui (1)(2);
- Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e segg. del c.c.

Terme Vigliatore, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(_____)